



**CITTÀ DI GARESSIO**

PROVINCIA DI CUNEO

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI/UNIONI CIVILI**

### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Deleghe
- Art. 4 Luogo della celebrazione
- Art. 5 Richiesta della celebrazione
- Art. 6 Giornate ed orario di celebrazione
- Art. 7 Organizzazione del servizio
- Art. 8 Allestimento della sala e/o degli atri
- Art. 9 Prescrizioni per l'utilizzo
- Art. 10 Matrimonio/Unione con l'ausilio di un interprete
- Art. 11 Matrimonio/Unione per delega
- Art. 12 Formalità preliminari alla celebrazione
- Art. 13 Costo del servizio
- Art. 14 Disposizioni finali
- Art. 15 Entrata in vigore

• *Allegato "A" fac-simile della domanda*

#### **Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del Matrimonio/Unione civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 101, 106 e seguenti del codice civile.

La celebrazione del Matrimonio/Unione è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella Sala del Consiglio Comunale o in altra stanza a ciò adibita della Casa Comunale, all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

#### **Art. 2 - FUNZIONI**

Per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso della corrispondente qualifica o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni/unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il Matrimonio/Unione, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

#### **Art. 3 - DELEGHE**

La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni/unioni.

#### **Art. 4 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

Il Matrimonio/Unione civile è celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati nella Casa Comunale come indicato nell'art. 1.

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

#### **Art. 5 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE**

La richiesta di celebrazione di Matrimonio/Unione va presentata all'ufficio di Stato Civile, almeno 30 giorni precedenti la data di celebrazione, compilando apposita domanda (allegato "A") sottoscritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora del Matrimonio/Unione e la scelta del regime patrimoniale.

Alla richiesta dovrà obbligatoriamente essere allegata certificazione attestante l'avvenuto pagamento, delle relative spese, al fine di impartire le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La celebrazione del Matrimonio/Unione deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di Matrimonio/Unione, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del Matrimonio/Unione si considererà come non avvenuta.

#### **Art. 6 - GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE**

Il Matrimonio/Unione civile è celebrato, in via ordinaria, nei giorni ed orari di servizio al momento in vigore, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate:

1 e 6 Gennaio

la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)

25 Aprile

1° Maggio

2 Giugno

15 Agosto

16 Agosto (festa del Patrono)

1° Novembre

8 Dicembre

25 e 26 Dicembre

il 24 e il 31 Dicembre al di fuori dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile

in occasione delle consultazioni elettorali (una settimana prima e una dopo i giorni fissati dalla Prefettura per le consultazioni, per consentire le operazioni di pulizia, di montaggio e smontaggio dei seggi)

La celebrazione richiesta al di fuori dell'orario di servizio è subordinata alla disponibilità dell'Ufficiale dello Stato Civile o suo delegato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

#### **Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni è l'Ufficio di Stato Civile.

La prenotazione della sala, per la celebrazione del Matrimonio/Unione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione Matrimonio/Unione civile del giorno ...nome futuri sposi/uniti civilmente....". L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

#### **Art. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Garessio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

#### **Art. 9 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

Non è ammesso prima, durante e dopo il rito il lancio e o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno della sala matrimoni/unioni o sulle scale interne; è invece possibile all'esterno del palazzo a cui dovrà seguire, subito dopo la cerimonia, apposita pulizia da parte di persone incaricate dagli sposi/uniti civilmente.

#### **Art. 10 - MATRIMONIO/UNIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del Matrimonio/Unione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi/uniti civilmente stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7(sette) giorni prima della celebrazione del Matrimonio/Unione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### **Art. 11 - MATRIMONIO/UNIONE PER DELEGA**

Nel caso il Matrimonio/Unione avvenga per delega di altro Comune, gli sposi/uniti civilmente dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 30 giorni.

Il Matrimonio/Unione potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il Matrimonio/Unione celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

#### **Art. 12 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare all'Ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi/uniti civilmente devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il Matrimonio/Unione.

#### **Art. 13 - COSTO DEL SERVIZIO**

I corrispettivi per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione del Matrimonio/Unione sono i seguenti:

##### **In orario di servizio:**

- per i residenti (almeno uno) GRATUITO
- per i non residenti (Matrimonio/Unione su delega) € \_\_\_\_\_

##### **Fuori orario di servizio in giorni feriali:**

- per i residenti (almeno uno) € \_\_\_\_\_
- per i non residenti € \_\_\_\_\_

##### **Fuori orario di servizio prefestivo:**

- per i residenti (almeno uno) € \_\_\_\_\_
- per i non residenti € \_\_\_\_\_

##### **Festivo:**

- per i residenti (almeno uno) € \_\_\_\_\_
- per i non residenti € \_\_\_\_\_

Contributo per le spese di riscaldamento previsto dal 15 ottobre al 15 aprile € \_\_\_\_\_

Le relative tariffe sono determinate ed aggiornate alla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del Matrimonio/Unione (energia elettrica, pulizia e allestimento sala, spese gestionali e costo del personale necessario per l'espletamento del servizio stesso ecc). Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente: - Codice Civile - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - Statuto Comunale.

#### **Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.